



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOBAL EORPACH  
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉG EK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA  
IL-QORT TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV  
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 109/05

14 dicembre 2005

Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-209/01 e T-210/01

*Honeywell/Commissione e General Electric/Commissione*

### **IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CONFERMA IL DIVIETO DELL'ACQUISIZIONE DELLA HONEYWELL DA PARTE DELLA GENERAL ELECTRIC**

*Nonostante la Commissione abbia commesso degli errori nella sua decisione che dichiara l'incompatibilità di tale concentrazione con il mercato comune, in particolare nell'ambito della sua analisi relativa agli effetti riconducibili all'esistenza di una conglomerata derivanti dalla concentrazione, la creazione o il rafforzamento di posizioni dominanti sui vari mercati dei prodotti sono sufficienti a giustificare tale decisione.*

Il 5 febbraio 2001 è stata notificata alla Commissione europea un'operazione di concentrazione tra le società americane Honeywell International e General Electric Company («GE»). Con decisione 3 luglio 2001, la Commissione ha dichiarato tale concentrazione incompatibile con il mercato comune, con il conseguente divieto di attuarla nell'Unione europea.

La GE e la Honeywell hanno chiesto l'annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado. La società britannica Rolls-Royce e la società americana Rockwell Collins sono intervenute a sostegno della Commissione europea nelle due cause.

Il Tribunale convalida le constatazioni della Commissione secondo le quali la concentrazione creerebbe o rafforzerebbe posizioni dominanti che ostacolerebbero in modo significativo una concorrenza effettiva su tre mercati:

- il mercato dei motori a reazione per aeromobili da trasporto regionale di grandi dimensioni;
- il mercato dei motori a reazione per aeromobili d'affari;
- il mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni.

Tali constatazioni sono sufficienti per poter concludere che la concentrazione è incompatibile con il mercato comune. Il Tribunale non annulla dunque la decisione, anche se la Commissione ha commesso taluni errori in merito ad altri aspetti della questione, in

particolare nell'ambito della sua analisi relativa agli effetti riconducibili all'esistenza di una conglomerata.

Nella causa GE/Commissione, **il Tribunale convalida il ragionamento della Commissione** secondo il quale la concentrazione avrebbe creato **un monopolio nel mercato mondiale dei motori a reazione per aerei da trasporto regionale di grandi dimensioni**. La Commissione ha giustamente sottolineato l'importanza di tale mercato dal punto di vista europeo, dato che gli aerei da trasporto regionale di grandi dimensioni costituivano il 14% della flotta europea nel 1992 e il 33% di quella nel 1998. A questo proposito la Commissione rileva correttamente che la creazione di un monopolio nel settore dei motori a reazione per questi aerei avrebbe effetti nefasti sulla concorrenza in quanto priverebbe i clienti dei vantaggi che derivano da una concorrenza dei prezzi. Infine, il Tribunale avalla il rifiuto da parte della Commissione dell'impegno proposto dalle partecipanti alla concentrazione per risolvere i problemi di concorrenza creati dalla fusione in tale mercato.

Del pari, il Tribunale **respinge gli argomenti della GE** in merito alle constatazioni della Commissione riguardanti la creazione di posizioni **dominanti sul mercato dei motori a reazione per aeromobili d'affari e sul mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni**.

Per quanto riguarda gli altri aspetti della causa, il Tribunale giudica innanzi tutto che la **Commissione ha potuto concludere**, senza commettere errori manifesti di valutazione, **che la GE occupava una posizione dominante, prima della concentrazione, sul mercato dei motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni**. Il Tribunale constata in particolare che la Commissione ha potuto validamente considerare che la GE aveva utilizzato il potere commerciale delle filiali appartenenti al suo gruppo, in particolare della compagnia di leasing di aerei GECAS, al fine di ottenere appalti che probabilmente non avrebbe ottenuto senza il loro intervento.

Per contro, il Tribunale giudica che tre punti distinti della decisione della Commissione sono viziati da illegittimità:

**Gli effetti della sovrapposizione verticale risultanti dalla concentrazione tra i dispositivi di avviamento per motori a reazione della Honeywell e i motori a reazione della GE:** il Tribunale considera che il pilastro della decisione impugnata relativo al rafforzamento della posizione dominante preesistente della GE sul mercato dei motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni, risultante da tale sovrapposizione verticale, non è fondato. In particolare, il Tribunale ritiene che la Commissione non ha tenuto conto dell'effetto dissuasivo dell'art. 82 CE, elemento tuttavia pertinente, e che l'analisi operata dalla Commissione è, per questo, viziata da un manifesto errore di valutazione.

**Gli effetti riconducibili all'esistenza di una conglomerata ad opera della concentrazione come risultato del potere finanziario e dell'integrazione verticale della GE:** il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia dimostrato con un sufficiente grado di probabilità che l'entità derivante dalla concentrazione avrebbe trasferito sui mercati della Honeywell (prodotti avionici e non avionici) le prassi della GE praticate nel mercato dei motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni, consistenti nell'utilizzare il suo potere finanziario e il suo potere commerciale derivanti dalle sue filiali. Ad ogni modo, la Commissione non ha adeguatamente provato che tali prassi, quand'anche fossero state attuate, avrebbero probabilmente creato posizioni dominanti nei differenti mercati avionici e non

avionici in questione. La Commissione ha quindi commesso un errore manifesto di valutazione.

**Gli effetti riconducibili all'esistenza di una conglomerata come risultato di vendite abbinate:** il Tribunale giudica che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che l'entità derivante dalla concentrazione avrebbe abbinato le vendite dei motori della GE e dei prodotti avionici e non avionici della Honeywell. In mancanza di simili vendite, il semplice fatto che tale entità avrebbe avuto una gamma di prodotti più ampia rispetto ai suoi concorrenti non basta a dimostrare che sarebbe stata creata o rafforzata a suo vantaggio una posizione dominante nei vari mercati in questione. Di conseguenza, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione anche a questo proposito.

Infine, il Tribunale esamina le altre censure mosse dalla GE in merito alle pretese violazioni dei diritti della difesa e le considera tutte infondate.

**In conclusione, nella causa GE, il Tribunale giudica che, nonostante gli errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione in merito agli effetti della concentrazione su taluni mercati, le sue constatazioni in merito agli effetti orizzontali che la fusione avrebbe prodotto su tre altri mercati sono sufficienti a dimostrare la fondatezza della decisione di vietare la concentrazione tra la GE e la Honeywell.**

Il Tribunale respinge anche il ricorso proposto dalla Honeywell, essenzialmente per ragioni tecniche attinenti alla portata di tale ricorso.

**Di conseguenza, i ricorsi di annullamento proposti dalla GE e dalla Honeywell contro la decisione della Commissione sono respinti.**

**IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
il Tribunale di primo grado.*

*Lingue disponibili: DE, EN, FR, ES, HU, IT, PL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo*

*tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*